

DELIBERA N. 8/2019

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO E AL  
REGOLAMENTO RECANTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE  
DELL'UFFICIO

L'UFFICIO

NELLA riunione di Consiglio del 18 aprile 2019, tenutasi a Roma, presso la sede di Via del Seminario, 76;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" (di seguito, "legge istitutiva"), che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio;

VISTO il Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio;

CONSIDERATO che il Consiglio, nella riunione dell'8 giugno 2018, ha approvato in via preliminare l'abrogazione dell'art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio e le modifiche agli artt. 24, 26, 27 e all'Allegato 1 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio;

VISTE le note del 15 febbraio 2019 con le quali, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge istitutiva, sono state trasmesse ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati le predette proposte di modifica;

VISTA la nota congiunta del 18 aprile 2019 con la quale la Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno comunicato che nulla osta all'adozione in via definitiva delle predette modifiche;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. È approvata l'abrogazione dell'art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio.

2. Sono approvate le seguenti modifiche al Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio:

- è soppresso il comma 3 dell'articolo 24 (Sistema di valutazione del personale);
- l'articolo 26 (Trattamento economico del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e di altra amministrazione) è sostituito dal seguente: "1. Il trattamento economico del personale di ruolo o con contratto a tempo determinato ovvero di altra amministrazione collocato fuori ruolo è composto dalle seguenti voci: a) trattamento fondamentale; b) premio di risultato; c) indennità di funzione, qualora il lavoratore sia chiamato ad assumere incarichi, formalmente attribuiti, ulteriori rispetto allo svolgimento dei compiti assegnatigli nell'ambito delle mansioni proprie dell'area funzionale di appartenenza. 2. Il trattamento fondamentale del personale di ciascuna area funzionale è determinato in base alla articolazione dei livelli stipendiali riportata nelle tabelle allegate (Allegato 4). 3. Il premio di risultato è il trattamento economico accessorio corrisposto in funzione dei risultati conseguiti dal singolo lavoratore all'esito della valutazione annuale di cui all'articolo 24. 4. L'ammontare complessivo dei premi di risultato corrisposti annualmente non può superare il 5 per cento del monte annuale del trattamento economico fondamentale relativo ai coadiutori e agli esperti, sommato al 5 per cento di quello relativo agli esperti senior. 5. Il premio di risultato è riconosciuto nella misura massima del 7,5% per cento del trattamento economico fondamentale. 6. Gli importi del premio di risultato e dell'indennità di funzione sono corrisposti proporzionalmente al servizio prestato o al ridotto orario di lavoro nell'anno di riferimento nel caso di part-time, di periodi di aspettativa o in presenza di altre cause che hanno comportato la riduzione del trattamento economico. 7. Sino alla data della prima determinazione del premio di risultato in applicazione del processo valutativo di cui all'articolo 24, il premio di risultato è riconosciuto al singolo lavoratore in misura pari al 5 per cento del trattamento economico fondamentale. 8. L'indennità di funzione è attribuita, su proposta del Direttore generale, con delibera del Consiglio, in relazione al livello di responsabilità e di professionalità richiesti per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1, lettera c).";
- l'articolo 27 (Progressioni economiche), è sostituito dal seguente "1. Le progressioni economiche riconosciute al personale di ruolo, a quello assunto con contratto a tempo determinato ovvero di altra amministrazione collocato fuori ruolo fanno riferimento alla articolazione delle aree funzionali in livelli stipendiali determinata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e sono riconosciute con cadenza triennale, subordinatamente all'esito del processo valutativo di cui all'articolo 24. 2. Per ciascun lavoratore di ogni area funzionale la progressione economica triennale consiste nell'attribuzione di un livello stipendiale."
- l'Allegato 1 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO\*

(Art. 7, comma 3)

AREA FUNZIONALE	NUMERO UNITA'
Esperti senior	14
Esperti	22
Coadiutori	3
Totale	39

\* Non si considera nella dotazione organica il Direttore generale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge.

3. Si dà mandato al Direttore generale di procedere a tutte le attività conseguenti.

Roma, 18 aprile 2019

Il Presidente

Prof. Giuseppe Pisauro

